

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE
DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI ORDINARI, STRAORDINARI E DI SOMMA
URGENZA SUL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO DEL COMUNE DI GENOVA IN AMBITI DICHIARATI DI INTERESSE
AI SENSI DEGLI ARTT. 21 E 24 DEL D.LGS 42/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO**

- La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, di seguito detta Soprintendenza, rappresentata dal Soprintendente pro tempore arch. Cristina Bartolini, nata a Genova (GE) il 11.04.1965, domiciliata per la carica presso la Soprintendenza in Genova, via Balbi 10 (C.F. 80031150107)

e

- Il Comune di Genova – Ufficio Verde Pubblico, di seguito detto Comune, rappresentato dal Dott. Gianluigi Frongia, nato a Carbonia (SU), il 27/08/1967, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Genova – Ufficio Verde Pubblico, via di Francia 1 (C.F. 00856930102)

di qui in poi denominate “Parti”

PREMESSO che la Soprintendenza svolge una costante attività di tutela nel territorio di competenza attraverso la verifica dello stato di conservazione del patrimonio, sia di proprietà dello Stato che degli enti pubblici o di altri soggetti, come indica l'art. 10 del D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito Codice, predisporre e realizza, in accordo e in collaborazione con gli enti proprietari, una coordinata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro dei beni includendo in questa attività la valorizzazione e la salvaguardia di tutti gli elementi del verde ad essi legati.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 24 del Codice, per gli interventi da eseguirsi da parte di ogni ente o istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 21 del Codice può essere espressa nell'ambito di accordi tra Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

CONSIDERATO che il verde urbano ed extraurbano, ricadente nelle proprietà del Comune, risulta spesso inserito in contesti (ville, parchi, giardini, viali ecc.) dichiarati di interesse ai sensi della Parte II del Codice e che, in molti casi, si tratta di beni di straordinaria valenza culturale.

PRESO ATTO che la programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano ed extraurbano può prevedere la realizzazione di interventi che richiedono l'avvio dell'iter di cui all'art. 21 del Codice e che, stante l'assenza del carattere di urgenza, può essere oggetto di confronto preventivo tra i soggetti sottoscrittori del presente atto.

PRESO ATTO che, stante lo stato di conservazione degli esemplari arborei presenti sul territorio comunale (condizionato dall'età, dallo stato fitosanitario, dalle interferenze con le infrastrutture viarie e, non ultimo, dalle condizioni climatiche), il Comune debba, in alcuni casi, intervenire tramite lo strumento della somma urgenza al fine di eliminare oggettive condizioni di rischio per l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

ART. 1

Oggetto dell'accordo

Le Parti convengono di definire procedure semplificate per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché degli interventi di somma urgenza sul verde urbano ed extraurbano inserito in ambiti dichiarati di interesse ai sensi della Parte II del Codice e relativi a beni di proprietà o in uso al Comune.

Tali interventi, anche sulla scorta dell'esperienza maturata, devono essere autorizzati dalla Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 del Codice, fermo restando la piena assunzione di responsabilità da parte dei richiedenti e il rispetto delle procedure di seguito descritte.

ART. 2

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che presuppongono l'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi art. 21 del Codice, il Comune predispose un programma delle azioni da realizzare.

La documentazione inerente gli interventi previsti da tale programma sarà oggetto di valutazione da parte di un tavolo tecnico congiunto Soprintendenza - Comune, nell'ambito del quale verrà redatto apposito verbale in cui saranno indicate le decisioni assunte ovvero gli interventi autorizzati comprensivi delle eventuali prescrizioni stabilite.

Il verbale costituirà parte formale e sostanziale del provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del Codice.

ART. 3

Tavolo tecnico

Il tavolo tecnico risulta così composto:

- per la Soprintendenza:

il Funzionario dell'UT Genova Centro o suo delegato;

il Funzionario dell'UT Genova Delegazioni o suo delegato.

- per il Comune:

il Responsabile dell'Ufficio Verde Pubblico o suo delegato;

un Segretario verbalizzante.

Il tavolo tecnico viene convocato dal Comune, di norma con cadenza bimestrale, fatte salve particolari situazioni di necessità.

ART. 4

Interventi di somma urgenza

Qualora risulti acclarata la necessità di procedere al taglio di esemplari arborei che risultino mettere a rischio l'incolumità di cose o persone, il Comune procederà, ai sensi dell'art. 27 del Codice, ad inviare alla Soprintendenza, tramite PEC, copia del verbale di richiesta di intervento per somma urgenza predisposto dal Servizio ASTER corredata da apposita documentazione tecnica comprendente al minimo scheda VTA.

Qualsiasi intervento risulta sospeso fino a quando non sia avvenuta la trasmissione formale del succitato verbale alla Soprintendenza.

Una volta trasmesso il verbale, avendo accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, il Comune potrà procedere a realizzare gli interventi previsti, predisponendo al contempo un piano di compensazione tenendo conto del contesto in cui si è operato.

Il piano di compensazione dovrà essere trasmesso, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'intervento di somma urgenza, alla Soprintendenza per essere sottoposto alla valutazione della stessa, nel rispetto dell'art. 21 del Codice e secondo le procedure definite dall'art. 2 del presente Protocollo.

ART. 5

Impegni delle parti

Le Parti, sulla base delle rispettive competenze, convengono sull'assunzione degli impegni di seguito descritti:

La Soprintendenza si impegna a:

- nominare i propri rappresentanti presso il tavolo tecnico di cui all'articolo 3 del presente protocollo;
- rilasciare l'autorizzazione *ex art. 21* sotto forma di verbale, articolato per singolo intervento, vistato per approvazione dal Soprintendente.

Il Comune si impegna a:

- convocare, di norma bimestralmente, il tavolo tecnico di cui all'articolo 3 del presente protocollo, assicurando la partecipazione della propria struttura tecnica qualificata nel verde pubblico in veste di interlocutore della Soprintendenza;
- predisporre un programma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedano lavori da sottoporre all'autorizzazione di cui all'art. 21 del Codice, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del presente protocollo, vistato per approvazione dal Dirigente del Servizio;
- trasmettere alla Soprintendenza, tramite PEC, la documentazione prevista dall'articolo 2 del presente accordo, completa di tutti gli allegati tecnici, con un preavviso non inferiore ai 7 giorni lavorativi rispetto alla data di convocazione del tavolo tecnico;
- controfirmare il verbale di cui all'articolo 2 del presente protocollo;
- dare immediata comunicazione alla Soprintendenza, tramite PEC, delle richieste di intervento per somma urgenza di cui all'articolo 4 indicando la data di inizio e di fine dei lavori;
- predisporre, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 4 del presente protocollo apposito piano compensativo da sottoporre alla valutazione della Soprintendenza, nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'articolo 3 del presente protocollo.

ART. 6

Durata

Il presente protocollo ha durata di 12 mesi, con decorrenza dal giorno della data di sottoscrizione, ed è tacitamente rinnovabile per egual periodo per tre volte.

Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno concordate tra le parti e formalizzate mediante la stipulazione di appositi atti modificativi e/o integrativi del presente Accordo, attraverso comunicazione in forma scritta da far pervenire via PEC. A tal proposito, le Parti indicano i relativi indirizzi:

per la Soprintendenza:

via Balbi 10 – 16126 Genova

PEC PEC_sabap-met-ge@pec.cultura.gov.it

c.a. dott. Silvio Borrelli

silvio.borrelli@cultura.gov.it

per il Comune:

via di Francia 1 – 16149 Genova

PEC comunegenova@postemailcertificata.it

c.a. Ing. Gianluigi Frongia

email_facilitymanagement@comune.genova.it

ART. 7

Risoluzione dell'accordo

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante PEC ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte delle prestazioni già eseguite.

ART. 8

Riservatezza e trattamento dati

Le parti si impegnano a far rispettare agli incaricati a vario titolo, la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i risultati delle attività oggetto del presente accordo. I dati personali eventualmente gestiti dovranno essere trattati e custoditi in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.

ART. 9

Firma digitale

Il presente accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss. mm. e ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ART. 10

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge previste in materia e quelle del Codice Civile.

ART. 11

Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia. Per ogni controversia che non dovesse essere bonariamente risolta tra le Parti è competente il Foro di Genova.

Genova, 15/12/2022

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia

Il Soprintendente arch. Cristina Bartolini

Per il Comune di Genova – Ufficio Verde Pubblico

ing. Gianluigi Frongia